

XXV.

TORNATA DEL 23 APRILE 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedo — Sunto di petizione — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei fidecommissi e maggioraschi nelle provincie Lombarde, Napoletane e Siciliane — Aggiunta di un articolo proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia combattuta dal Senatore Lavai — Osservazioni del Senatore Nardelli — Parlano in appoggio dell'aggiunta i Senatori Vigliani, Arnulfo; contro, i Senatori Galvagno e Martinengo — Schiarimenti richiesti dal Senatore Galvagno e forniti dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo addizionale del Ministro di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore Poggi sull'art. 3 combattuta dai Senatori Vacca e Arnulfo — Dubbio del Senatore Alferi chiarito dal Senatore Arnulfo — Adozione dell'art. 3 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale e dal Ministro di Grazia e Giustizia, non che degli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colle modificazioni proposte dall'ufficio centrale — Articolo addizionale proposto dal Senatore Ferrigni, accettato dall'ufficio centrale — Schiarimenti richiesti dai Senatori Vigliani, Poggi e Ministro di Grazia e Giustizia forniti dal Senatore Ferrigni — Proposta del Senatore Cibrario combattuta dal Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni dei Senatori Nardelli, Vigliani e Niutta — Aggiornamento della discussione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, non che il Senatore Niutta, Ministro senza portafoglio.

Il Senatore segretario Cibrario dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato. Legge quindi una lettera del Senatore Gagliardi colla quale domanda gli sia prorogato di un mese il già concesso congedo che gli viene dal Senato accordato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE

N. 2971. I Consiglieri municipali della città di Piazza (Sicilia) si rivolgono al Senato onde ottenere che la detta città venga designata qual uno dei Capo-luoghi destinati a sede dei tribunali civili e correzionali creati con decreto 17 febbraio 1861.

Presidente. Reco a contezza del Senato l'omaggio fattogli dal signor avvocato Raffaele Garilli di un suo scritto intitolato: *Pordenone e Sommaso in Piacenza.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE
DEI FIDECOMMESSI E DEI MAGGIORASCHI
NELLE PROVINCE
LOMBARDE, NAPOLETANE E SICILIANE

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei fidecommissi e dei maggioraschi, fermatasi ieri all'art. 3. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nella tornata di ieri l'onorevole Senatore De Foresta proponeva un emendamento soppressivo all'articolo 2 della legge che si sta discutendo, egli proponeva cioè che si togliessero le parole o da qualsiasi altra disposizione fidecommissaria.

Egli era mosso a fare questa proposta dal timore, che il significato di quelle parole fosse troppo ampio,

e tale da abbracciare un ordine di cose e di idee eccedente il concetto della legge.

Io dichiarai immediatamente riconoscere in massima assennate le osservazioni fatto dall'onorevole Senatore De Foresta; ed anzi essendo mio intendimento d'impedire che la legge trasmodasse oltre i confini segnati strettamente dal suo concetto, esser disposto ad accettare quegli emendamenti poi quali fosse impedito questo temuto effetto di quelle troppo ampie parole, di quelle troppo vaste espressioni.

Diffatti l'onorevole Senatore De Foresta proponeva egli stesso un altro emendamento, cioè un'aggiunta allo articolo, la quale precisamente dovesse restringere la ampiezza delle espressioni in discorso.

Un altro emendamento diretto allo stesso e medesimo scopo proponeva l'onorevole Senatore Poggi.

Dunque due sistemi vi avevano per riuscire a quello scopo che ci proponevamo: o il sopprimere le parole *da qualsiasi altra disposizione fidecommissaria*, o aggiungere alle parole medesime una qualche espressione che ne temperasse la portata.

Io avrei preferito che si aggiungeasse a quelle parole una qualche disposizione, od espressione temperativa, e ciò perchè io temeva che la soppressione delle parole *da qualsiasi altra disposizione fidecommissaria*, potesse in qualche modo diminuire lo scopo della legge.

Parve a voi, o signori, di addottare la soppressione delle parole *da qualsiasi altra disposizione fidecommissaria*. Ora sorge veramente in me, si riproduce, direi, quel dubbio che io ieri presentiva, vale a dire, che per la soppressione di queste parole venga a mantenersi una di quelle disposizioni fidecommissarie le quali veramente secondo il concetto della legge, e la stessa intenzione da voi manifestata col votare l'art. 1 noi intendiamo siano abolite.

Questo dubbio, o signori, si fa vieppiù palese ove si attenda al disposto, all'economia del capitolo decimo, parte seconda, sezione prima del Codice Austriaco. Questo capitolo è così intitolato: *Delle sostituzioni e dei fidecommissi*.

Nel che si scorge, che sebbene le sostituzioni siano un fidecommissario, ed appartengano (tranne la sostituzione volgare) ai fidecommissi, cioè non di meno il Codice Austriaco contempla distintamente l'uno dall'altro la sostituzione, il fidecommissario.

Ed in vero lo stesso Codice nel mentovato capitolo decimo definisce la natura, i caratteri separati e distinti dell'una e dell'altra istituzione, vale a dire, della sostituzione fidecommissaria, e del fidecommissario.

La sostituzione fidecommissaria è dichiarata nel paragrafo 608 nei termini seguenti: « Il testatore può imporre al suo erede l'obbligo di trasmettere dopo la sua morte od in alcuni altri casi determinati l'eredità adita ad un secondo nominato erede. Questa disposizione si chiama sostituzione fidecommissaria. »

Poi vi ha il paragrafo 609 il quale, sebbene contempli la sostituzione che diremmo pupillare ed esem-

plare fra le fedecommissarie, pur non debbe formar oggetto del presente mio ragionamento.

Poi segue il paragrafo 610, che dice: « Quando il testatore ha proibito all'erede di disporre per testamento della facoltà lasciategli, vi è la sostituzione fidecommissaria, e l'erede è obbligato a conservare l'eredità pei suoi eredi legittimi. »

Quindi nel paragrafo 611 il legislatore definisce la serie, i gradi pei quali può estendersi la sostituzione fidecommissaria, eccone le parole: « La serie degli eredi chiamati successivamente nella sostituzione fidecommissaria allorchè tutti siano contemporanei al testatore, non è limitata in verun modo, ma può estendersi al terzo, al quarto, ed anche più oltre. »

Quindi nel paragrafo 612 è contemplato il caso in cui gli eredi sostituiti non siano contemporanei; in tal caso dispone l'articolo stesso: « Se gli eredi sostituiti non sono contemporanei, ma tali che non erano ancora nati al tempo del fatto testamento la sostituzione fidecommissaria a riguardo del danaro e delle altre cose mobili può estendersi sino al secondo grado. A riguardo delle cose immobili non si estende oltre il primo grado. »

Sin qui, o signori, è definita la sostituzione fidecommissaria, e ne sono caratterizzati, per così dire, i modi, i confini.

Successivamente nel paragrafo 618 si passa ad un altro genere di sostituzione fidecommissaria, la quale non è più chiamata con quel nome, ma è chiamata fidecommissario di famiglia.

Il fidecommissario di famiglia è una disposizione in forza di cui un patrimonio si dichiara qual sostanza inalienabile della famiglia a favore di tutti i futuri successori del casato o almeno di molti di essi. Succedono quindi varie altre modalità del fidecommissario medesimo sulle quali non occorre di qui soffermarci.

Quindi voi vedete, o signori, nel codice austriaco ben spiegate e definite due distinte idee, le quali sebbene siano specie di un genere solo hanno un'indole, caratteri, modi affatto distinti, come ne hanno distinta la denominazione: talchè gli uni si chiamino sostituzioni fidecommissarie, e gli altri si chiamino fidecommissari di famiglia.

Ora in presenza di questo dualismo, direi, vediamo che cosa si vuole conservare, che cosa si vuole abolire, o se si vuole l'una e l'altra cosa abolire.

Vediamo se l'articolo ieri votato e quindi la votata soppressione delle parole *da qualsiasi altra disposizione fidecommissaria* non importino per avventura la conseguenza che la sostituzione fidecommissaria rimanga mantenuta, e il solo fidecommissario di famiglia sia abolito.

Le parole le quali tuttavia rimarrebbero dell'art. 2 sono le seguenti: « ogni vincolo di istituzione di fidecommissario. » Vero è, o signori, che nel linguaggio generico della scienza, della giurisprudenza, noi diciamo istituzione di fidecommissario tutt'volta che vediamo un obbligo di conservare e di restituire, e siccome la so-

stituzione fidecommissaria veramente contiene l'obbligo di conservare e di restituire, quindi è a dirsi bastare quelle parole *istituzione di fidecommesso* perchè anche le sostituzioni fidecommissarie debbano ritenersi abolite.

Ma, o signori, se quando la legge è fatta dobbiamo rispettarla come è, quando stiamo per fare la legge, noi dobbiamo prevenire i dubbii con quei mezzi che la scienza e la pratica ci somministrano; la legge la si debbe far chiara o in modo da torre ogni dubbietà: io concordo pienamente coll'onorevole De Foresta che la legge non debba lasciar lungo a dubbiezza di sorta nè a litigi.

È in questo senso che io ieri mi accomodava a temperare la troppa ampiezza della espressione, « da qualsiasi disposizione fidecommissaria, » come quella che poteva far sì che la legge trasmodasse fuori del suo naturale concetto; ma appunto per queste medesime ragioni io credo, o signori, che la questione vuol essere chiaramente risolta, che non dobbiamo lasciare che si abbia poi o nell'arringo della scienza o nel foro a disputare se sotto il nome di istituzione di fidecommesso s'intenda solo il fidecommesso di famiglia, quale è caratterizzato dal Codice Austriaco, o s'intenda anche la sostituzione fidecommissaria.

Io porto avviso, o signori, che anche la sostituzione fidecommissaria debba essere abolita. Lo debba essere in primo luogo perchè ciò è conforme al concetto, allo scopo della legge: lo debba essere perchè dichiara l'articolo 1 da voi votato, che « nelle province Lombarde, « Napoletane e Siciliane la istituzione di fidecommessi, « di maggioraschi e generalmente tutte le disposizioni « per atto tra vivi o d'ultima volontà, colle quali sia « imposto l'obbligo di conservare e di restituire ad una « terza persona, sono vietate; » dappoi, o signori, avete votato queste disposizioni di legge, ne avviene per necessaria conseguenza che abbiate riconosciuto il principio, che d'ora innanzi anche le sostituzioni fidecommissarie stabilite nel Codice Austriaco debbano venirne vietate. Ora faremo noi una distinzione tra il futuro ed il passato? Vorremo noi quando il legislatore crede utile di vietare codesti vincoli che inceppano la libera trasmissibilità dei beni, quando intende di introdurre un sistema consentaneo ai retti principii della economia sociale, vorremo noi, dico, che quanto alle sostituzioni passate, siffatti vincoli tuttavia perdurino? Io non lo credo.

Voi vedete, o signori, che le sostituzioni fidecommissarie quali stanno nelle disposizioni di legge, delle quali vi ho dato lettura, hanno una vasta estensione; imperocchè ove si tratti di sostituzioni fatte a contemporanei, esse possono protrarsi al 2, al 3 e ad altri gradi ulteriori per modo che la proprietà in ciascuno rimano incerta e appunto tanto più lungamente incerta quanto maggiore è il numero dei gradi, e delle persone le quali sono successivamente chiamate.

Lo stesso dicasi quanto alle sostituzioni fatte di persone non nate, e qui pure noi vediamo come è data una estensione di uno e di due gradi.

Or dunque se vogliamo essere logici, se vogliamo essere consentanei allo spirito che informa la legge, se vogliamo la libertà dei beni, se in vista di questa volontà ampiamente manifestata intendiamo che in futuro non si abbiano più vincoli che inceppino le proprietà con danno non meno della privata che della pubblica ricchezza, io credo, o signori, che dobbiamo volere che le sostituzioni fidecommissarie esistenti cessino esse pure, come sono vigiate le sostituzioni fidecommissarie future.

Mosso da queste considerazioni, o signori, io propongo il seguente articolo 3 da aggiungere dopo l'articolo 2 ieri votato.

« La disposizione del precedente articolo si applica « egualmente alle sostituzioni fidecommissarie ordinate « in conformità degli art. 608, 610 e seguenti sino al « 615 del Codice civile austriaco. »

È nella economia, è nel sistema di tutte le leggi di questa natura che, quando si vota una disposizione in futuro in ordine ai fidecommessi, in ordine alle sostituzioni, si provvegga altresì per il passato.

Qui non è questione di diritti quesiti. Qui è questione di aspirazioni, o di diritti eventuali. In questi casi il legislatore provvede con quella equità che è suggerita dalle circostanze, che è suggerita naturalmente dal sentimento della verità e della giustizia; provvede per modo che una parte dei beni rimanga a chi ha il possesso del fidecommesso, e un'altra parte vada al primo o primi chiamati.

Con ciò si è reputato mai sempre che si è soddisfatto alle esigenze del giusto e dell'onesto.

La mia proposta concorda con tutti questi principii.

Io spero impertanto che queste mie povere parole saranno riuscite a portare nell'animo vostro quella convinzione che è in me, e che sarete per accogliere benevolmente il proposto emendamento.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io non rientrerò nella questione, perchè la credo già risolta dall'emendamento ieri adottato dal Senato.

Crederei mancare al mio dovere, se ritornassi sulla questione che, a mio avviso, è già giudicata. Se si ammettesse il nuovo emendamento, si distruggerebbe ciò che ieri è stato fatto.

Dissi che credo questa questione risolta, giacchè il testo dell'emendamento venne, a mio parere, spiegato dalle diverse ragioni che furono dette per sostenerlo, non potendosi distinguere nel voto del Senato, se piuttosto per l'una che per l'altra, sia stato adottato dalla maggioranza.

Mi rinforza in questo pensiero la stessa osservazione dedotta dall'onorevole signor Guardasigilli, che mentre un'aggiunta suggerita in origine dall'onorevole Senatore De Foresta ed un'altra suggerita poscia dal Senatore Poggi avrebbero chiarita la proposta nel solo senso di estenderla alle istituzioni di culto e di beneficenza che

non si volevano compreso nella legge, non furono dal Senato accolte queste aggiunte che avrebbero dato un senso preciso e limitato all'emendamento De Foresta. Ma dopo quanto nella mia pochezza ho avuto l'onore di esporvi, e dopo le cose dette dall'onorevole Senatore Galvagno, il Senato ha preferito di adottare recisamente la soppressione. Perciò non credo andare fuori delle regole d'interpretazione delle leggi nel supporre che il Senato ha adottato quest'emendamento risolvendo affermativamente le diverse ragioni che erano proposte in appoggio del medesimo.

Mi sono riferito a ciò che ha detto l'onorevole Senatore Galvagno, perchè appunto l'onorevole Galvagno dimostrò impossibile l'applicare l'art. 3 combinato coll'art. 2 se si credevano risolte coll'attuazione di questa legge anche le semplici sostituzioni fedecommissarie. Ora, dal momento che per le cose che brevemente venni a dire, ritengo la questione già sciolta dal Senato, ritengo pure che coll'adottar l'articolo proposto dall'egregio signor Guardasigilli, a mio senso, il Senato disfarebbe ciò che ha fatto ieri adottando l'emendamento De Foresta, ma non mi attento di farmi interprete dell'intenzione del Senato, e lascio che egli col suo voto voglia dichiararla.

Senatore Nardelli. Qualunque sarà la risoluzione che si prenderà dal Senato intorno all'emendamento proposto dall'onorevole Ministro Guardasigilli, sento il dovere però di rassegnare che questa legge la quale riguarda le province lombarde, napolitane e siciliane, se deve interessare le province lombarde tanto per l'abolizione dei fedecommissi e sostituzioni fedecommissarie, come dei maggioraschi, per quanto attiene però alle provincie napolitane e siciliane, questa legge non può che riguardar esclusivamente i maggioraschi, dopochè in quelle province non si hanno sostituzioni fedecommissarie, nè fedecommissi da abolire, trovandosi operata già la eversione dei fedecommissi sino dal 1807; e questa eversione dei fedecommissi costituisce parte del diritto pubblico di quelle province; di modo che colla pubblicazione del Codice civile in vigore in quelle province nel 1819, se furono ripristinati i maggioraschi, si tenne ferma però la proclamata eversione delle sostituzioni fedecommissarie. Conseguentemente, se l'articolo 1 proclama il principio del divieto per l'avvenire dei fedecommissi e dei maggioraschi e generalmente di tutte le disposizioni che importano l'obbligo di conservare e restituire i beni nelle province lombarde, napolitane e siciliane, deve certamente (per chi conosce i fatti della storia della legislazione), intendersi che l'abolizione, tanto dei fedecommissi e delle sostituzioni fedecommissarie come dei maggioraschi, può aver luogo unicamente per le province lombarde, mentre per quelle napolitane e siciliane l'abolizione ossia il divieto per l'avvenire deve riguardare esclusivamente i maggioraschi.

E il modo in cui è formulato l'articolo 1 pare che non lasci a fare alcuna osservazione in contrario.

Lo stesso poteva dirsi riguardo all'art. 2 che riguarda fedecommissi che si trovassero creati anteriormente alla pubblicazione della presente legge; poichè, ripeto questo secondo articolo avrebbe trovato la sua applicazione nelle provincie lombarde per quanto attiene ai fedecommissi ed alle sostituzioni fedecommissarie come ai maggioraschi, e nelle provincie napolitane e siciliane riguarderebbe esclusivamente ai maggioraschi, poichè, giova ripetere, a Napoli sino dal 1807 si sciolsero i fedecommissi.

Dicasi lo stesso per la Sicilia. Laonde il divieto dei fedecommissi per l'avvenire e lo scioglimento dei medesimi sarà applicabile solo alla Lombardia.

Ora io non saprei, o signori, come potesse formare oggetto dell'articolo 3 la proposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli, dappoichè volendo con apposita sanzione meglio spiegare il concetto dell'articolo 2, vale a dire di voler comprese nello scioglimento le sostituzioni fedecommissarie create precedentemente alla pubblicazione della legge di cui è parola negli articoli citati dal Codice austriaco imperante nelle provincie lombarde, ne verrebbe la conseguenza che l'articolo 2 riguarderebbe sia le provincie napoletane e siciliane come le lombarde.

Laonde si potrebbe credere che tuttavia nelle provincie napolitane e siciliane esistessero fedecommissi e sostituzioni fedecommissarie da sciogliere. Quindi, qualunque sia la risoluzione che il Senato, nell'alta sua saviezza, sarà per prendere sull'emendamento proposto dall'onorevole Guardasigilli, parrebbe però che adottandolo, dovrebbe l'articolo terzo essere coordinato col secondo, vale a dire bisognerebbe formulare l'art. 2, dicendo che ogni vincolo dipendente da fedecommissi o da sostituzioni fedecommissarie di cui è parola negli articoli cui accennasi nello emendamento proposto, come i maggioraschi creati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, rimangono sciolti; poichè in tal modo si spiegherebbe il concetto di che cosa intendasi decretare lo scioglimento con questa legge.

E così nelle provincie lombarde si scioglierebbero le sostituzioni fedecommissarie, i fedecommissi ed i maggioraschi; e nelle provincie napolitane e siciliane si sanzionerebbe lo scioglimento esclusivo dei maggioraschi, trovandosi già operata la eversione dei fedecommissi. Quindi rassegnava al Senato che in ogni caso l'art. 3 deve essere combinato a meglio rispondere al fatto, che cioè non vi sono fedecommissi nè sostituzioni fedecommissarie nelle provincie napolitane e siciliane, ma solo dee la legge limitarsi a sciogliere i maggioraschi.

Senatore Vignani. La proposta che l'onorevole signor Ministro della giustizia ha stimato di presentare al Senato in seguito alla soppressione di alcune parole che esistevano nell'art. 2 del progetto, venne combattuta con mezzi diversi dagli onorevoli Senatori Lauzi e Nardelli.

L'onorevole Senatore Lauzi scorge nel voto dato ieri dal Senato una specie di pregiudizio ossia una *fin de*

non recevoir, come dicono i forensi, contro la proposta del Ministro.

L'onorevole Senatore Nardelli trova che l'aggiunta di che si tratta non avrebbe applicazione nelle province napoletane e siciliane, e quindi costituirebbe una specie di ambiguità nella legge, in quanto concerne la sua applicazione a quelle province.

Io non posso consentire nell'opinione dei due onorevoli preopinanti. E voglio sperare che non sia difficile rispondere agli obbietti dell'uno e dell'altro.

Incambiando dalle osservazioni dell'onorevole signor Senatore Lauzi, io mi permetterò di dirgli che mi pare che il voto emanato ieri dal Senato debba ricevere una interpretazione ben altra da quella che egli vorrebbe attribuirvi.

Che cosa volle fare il Senato adottando nella tornata di ieri la soppressione che veniva domandata dall'onorevole Senatore De Foresta? Seguendo il concetto di chi proponeva quella soppressione, ha il Senato inteso di togliere parole che erano un pleonismo, o potevano svegliare dubbii, suscitare difficoltà, che è opera di savio legislatore prevenire per quanto sia possibile.

Inteso il Senato di rimuovere anche quel dubbio che da alcuni veniva espresso, e segnatamente, se non erro, dall'onorevole Senatore Galvagno, che si volesse cioè, in occasione di una legge di abolizione di fedecommissi e maggioraschi, pronunciare l'abolizione di altre istituzioni che hanno titolo di cappellanie laicali o di benefici semplici?

Queste sono, a mio credere, le cause che hanno mosso il Senato a votare ieri la soppressione che fu così vivamente combattuta dall'una e dall'altra parte contendente.

Ma in questo intendimento non si potrà di certo dedurre che abbia il Senato voluto mantenere ancora vive le istituzioni che non sono cappellanie, che non sono lasciti pii, o benefici semplici, ma sono vere sostituzioni fedecommissarie. Ma ci si dice che, se si tratta di sostituzioni fedecommissarie, l'articolo 2 votato ieri già ne contiene, non ostante la frase che fu soppressa, l'abolizione.

È questo precisamente il punto sul quale io credo che debba il Senato fermare con molta attenzione le sue considerazioni, perchè se noi trovassimo nelle leggi che regolano la stessa materia nelle diverse province a cui il progetto in discussione si riferisce, un linguaggio uniforme sopra i fedecommissi ed i maggioraschi; se si incontrassero in tutte egualmente le locuzioni di fedecommissi o di sostituzioni fedecommissarie, oppure l'una o l'altra soltanto, la cosa procederebbe chiara e limpida. L'art. 2 come fu approvato basterebbe allo scopo della legge. Ma le leggi cui accennava, stanno molto diversamente concepite, come il Senato ha potuto rilevare dalla esposizione ben chiara fatta dall'onorevole signor Ministro.

Nel codice civile austriaco non si parla soltanto di fedecommissi o di maggioraschi: si parla inoltre di sostituzioni fedecommissarie che si pongono accanto al

fedecommissi; ivi si fa una distinzione formale tra le due categorie di sostituzione fedecommissarie, di cui l'una ritiene questa denominazione, l'altra riceve quella di fedecommissi di famiglia.

Or dunque, o signori, se faremo una legge la quale non parli che di fedecommissi e di maggioraschi, e nella quale per di più fu soppressa una espressione la quale abbracciava ogni altra disposizione fedecommissaria, che cosa si potrà dire? Si dirà naturalmente che si volle abolire i fedecommissi ed i maggioraschi, e nulla più. Si dirà che il legislatore si volle arrestare all'abolizione di quelle disposizioni che sono comprese nello stretto significato delle parole « fedecommissi e maggioraschi ».

Quinci deriverebbe per lo meno il dubbio gravissimo, se quei fedecommissi che nel Codice Civile austriaco non hanno tale titolo, ma ricevono invece la denominazione di sostituzioni fedecommissarie, con definizione anche dei particolari loro caratteri ed effetti, siano o no compresi nell'abolizione che sarà ordinata dalla legge.

Egli è essenzialissimo, o signori, che ad ogni dubbio prevedibile la legge dia una risposta adeguata. Ed io non credo che logicamente si possa dare al dubbio che accennai risposta migliore di quella che è inchiusa nel nuovo articolo proposto dall'onorevole signor Guardasigilli.

Io credo che il Governo ed il Senato sono nell'intendimento di porre finalmente, colla legge che discutiamo, quelle parti d'Italia, dove ancora rimangono in vigore le antiche e condannate istituzioni fedecommissarie, nella condizione stessa in cui si trovano le altre province più fortunate, le quali già godono del beneficio di essere affrancate da questi vincoli della proprietà, che tanto sono contrari alla prosperità pubblica ed al genio del secolo che in tutto chiede e vuole libertà ed emancipazione.

Se tale è l'intendimento del Senato, come io non posso dubitarne, esso non può assolutamente escludere dalla legge, che stiamo esaminando, le sostituzioni fedecommissarie contemplate nel Codice austriaco, le quali sono veri fedecommissi, poichè ne hanno tutti i caratteri, come tutti gli inconvenienti.

È ben vero, che quelle sostituzioni possono avere, ed hanno anzi d'ordinario una durata molto breve, ma non è dalla durata della sostituzione fedecommissaria che deve dipendere il concetto e la estensione della legge. Non è dalla durata di un fedecommissi che deve dipenderne l'abolizione, poichè questa legge deve, per essere coerente al principio onde muove, raggiungere l'essenziale scopo di abolire assolutamente e far scomparire in tutto ogni vincolo fedecommissario che legghi le proprietà.

Ora la istituzione fedecommissaria, o duri lungamente, o sia limitata a breve periodo, inceppa pur sempre le proprietà che ne formano l'oggetto, presenta pur sempre alcuno di quei vincoli, che si tratta di abolire intieramente colla legge di cui ci occupiamo.

Egli è tanto vero, che questa legge deve avere il carattere e l'intendimento di una legge abolitiva di tutti i vincoli fidecommissarii, ancorchè ristretti a pochi gradi, che non si volle mai fare, ai propugnatori dei diritti dei primi chiamati, la concessione di rinviare almeno alla morte dell'attuale possessore la determinazione dell'ultimo successore nel fidecommesso.

Si rispose generalmente a questi propugnatori di un principio che pure ha tutte le apparenze dell'equità: vi sarà un motivo di vantaggio privato nella vostra proposta; ma il bene pubblico vi si oppone, perocchè ammettendo il vostro principio, si ritarda, ancorchè per poco tempo, l'effetto di quell'abolizione, che si vuole pronta ed immediata, dei vincoli fidecommissarii. Appoggiato a questo grave argomento che è dominante in questa materia, io non credo, che la durata, comechè breve, delle sostituzioni fidecommissarie, ordinate secondo il Codice civile Austriaco, possa costituire un motivo plausibile per escluderle dall'abolizione generale dei fidecommessi che vogliamo proclamare.

Venendo ora alle osservazioni che metteva innanzi l'onorevole Senatore Nardelli, parmi che la risposta mi debba riescire più facile e breve: io ammetterò di leggieri con esso lui che la disposizione dell'articolo proposto dall'onorevole Guardasigilli, non ha e non può avere applicazione nelle province napoletane e siciliane.

Basta leggere il tenore della proposta aggiunta la quale si riferisce unicamente a certi articoli del Codice Civile Austriaco, per vederne emergere chiara la conseguenza, che nella sola Lombardia quella disposizione trova applicazione.

Ma dacchè essa è particolare alla Lombardia, non intendo come possa inferirsi che sia per derivare alcun inconveniente o confusione qualsiasi nell'applicazione della legge alle province napoletane e siciliane. Codesto timore non sussiste, perchè quell'articolo, non le riguardando, non può occorrere nemmeno ai magistrati di quelle province di farne alcuna applicazione.

Bene osservava il signor Senatore Nardelli che colà non esistono che maggioraschi; ciò posto, la legge, per quanto concerne le province di Napoli e Sicilia, non avrà applicazione se non nelle parti che toccano ai maggioraschi. Ma egli osservava ancora, che per meglio raggiungere questo scopo, sarebbe stato miglior partito il modificare la disposizione dell'art. 2, ed io volentieri gli farei questa concessione, quando fosse ancora nell'arbitrio nostro di ritornare su quell'articolo. Ma essendo esso stato votato nella tornata di ieri ne' termini che sono stati preferiti dal Senato, non è più possibile di introdurvi alcuna variazione: le porte da questa parte ci sono chiuse. Unico mezzo adunque di ricondur la legge sulla vera sua via, l'unico mezzo di prevenire quei dubbi e togliere quelle imperfezioni che la legge presenterebbe quando rimanesse solo l'articolo 2 a regolare ciò che riguarda le sostituzioni fidecommissarie istituite in passato nella Lombardia è precisamente quello di provvedere coll'aggiunta di una nuova disposizione.

Ed io credo che quella che ci viene proposta dall'onorevole Guardasigilli, raggiunga perfettamente quel fine a cui la legge vuol essere diretta.

Senatore Galvagno. Le osservazioni che sto per fare nel ragionare sull'emendamento, ossia nuovo articolo proposto dall'onorevole signor Guardasigilli, ad altro non tendono che a provocare qualche spiegazione, ottenuta la quale, vedrà il Senato se sia il caso di adottare o no l'articolo.

Io pregherei l'onorevole Guardasigilli di ben avvertire ai termini in cui era concepito il primitivo suo progetto: mi riferisco per ora al suo progetto e non a quello dell'ufficio centrale, perchè tra gli articoli 2 e 3 l'ufficio ha intercalato un articolo che per ora non ha nulla che fare con quelli di cui si ragiona.

Mi riporto dunque agli articoli 2 e 3, i quali erano ambedue concepiti negli stessi medesimi termini.

« Art. 2. Ogni vincolo dipendente da istituzione di fidecommesso, o di maggiorasco o da qualsiasi altra disposizione fidecommissaria creato anteriormente alla presente legge è sciolto.

« Art. 3. La piena proprietà della metà dei beni già vincolati per ragione di fidecommesso, di maggiorasco, o d'altra qualsiasi consimile disposizione si consoliderà nell'attuale possessore, e l'altra metà rimane riservata al primo o ai primi chiamati, nati o concepiti al tempo in cui comincerà ad aver vigore la presente legge.

« L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere all'attuale possessore durante la sua vita. »

Leggendo queste parole perfettamente eguali nel 2 e 3 articolo, io ho proposto a me stesso questa difficoltà: con questo progetto si vuole immediatamente dividere la proprietà non dei soli veri fidecommessi, ma anche di qualunque disposizione fidecommissaria?

Ma la divisione di questa proprietà porterà un grave disturbo nelle famiglie.

Ora, io dico, l'aggiunta del signor Ministro ci porta allo stesso e medesimo punto, cioè fa rivivere una delle difficoltà che ieri noi abbiamo voluto scansare.

Io voleva evitar queste difficoltà, sostenendo che la disposizione fidecommissaria e così anche le sostituzioni fidecommissarie contemplate nel Codice Austriaco cessavano d'aver effetto per la proibizione dell'art. 1; perchè io sostengo ancora che l'art. 1 vieta di succedere fidecommissariamente.

Ogni qualvolta dunque si presenterà questa sostituzione fidecommissaria la successione portata da questa sostituzione non potrà più avere effetto a termini dell'art. 1.

Io mi appoggiavo per sostenere questo mio avviso sulla giurisprudenza costante invalsa dopo la pubblicazione del Codice Napoleone.

Il Codice Napoleone diceva: « toute substitution est prohibée » pure i fidecommessi erano stati aboliti con legge speciale; ma in forza di questa disposizione che diceva toute substitution est prohibée, i magistrati non

hanno mai più riconosciuto veruna sostituzione fedecommissaria, verun modo di succedere che avesse del fedecommissario, quand' anche si riconoscesse trattarsi di disposizione non compresa nella legge speciale abolitiva dei veri fedecommissari.

Ora ci si viene a dire: ma badate che il Codice Austriaco ha due sistemi affatto distinti, uno che riflette le sostituzioni fedecommissarie e l'altro che riflette i fedecommissari. Or bene, io dico: se temete che queste sostituzioni fedecommissarie non siano comprese nell'articolo primo, fate un'aggiunta e sopprimetele, ma non confondetele, non reggetele collo stesso regime dei fedecommissari, a meno che voi dichiariate che la divisione della proprietà portata dall'articolo successivo, sarà applicabile anche alle semplici successioni fedecommissarie.

Io diceva di più che la divisione di queste proprietà non può riflettere che gli enti distinti, gli enti morali; ed io nel sostenere questa proposizione mi appoggiava alla considerazione che, presso di noi, i veri fedecommissari erano solo quelli (e lo sa il signor Ministro e me lo insegna) che erano stati consegnati nei pubblici registri a ciò destinati. Ora leggasi l'articolo 627 del Codice Austriaco, e si vedrà che esso ordina la consegna e l'inventario de' beni fedecommissari, o soggetti al fedecommissario. Questo è il vero fedecommissario, è quello che noi dobbiamo dividere; ma non dobbiamo entrare a dividere fin d'ora tutti i beni dipendenti da ogni sostituzione fedecommissaria qualunque ella sia.

Se però si vuole che si debba portare ancora questo disturbo alle famiglie, e così non solo liberare i beni dai fedecommissari veri, ma anche dalle semplici sostituzioni fedecommissarie, lo si dica chiaramente.

Senatore **Martinengo**. Le parole dell'onorevole preopinante hanno di molto facilitata la mia tesi, la quale sarebbe anche già molto difficile per la scarsità dei miei lumi su questa materia.

Io devo però raccomandare al Senato di procedere molto cautamente all'esame di questa questione. Io vedo che essa ha due lati, quello che si riferisce all'avvenire e quello che riguarda al passato. Si vogliono togliere per l'avvenire oltre ai fedecommissari ed ai maggioraschi, anche le sostituzioni fedecommissarie, definite dall'onorevolissimo signor Guardasigilli, e esistenti tuttora in Lombardia. Io non posso unirmi a questa proposta, perchè porterebbe un danno maggiore di quello che fosse il vantaggio, perchè quei beni vincolati a breve durata, non soffrono il danno, come nella durata dei fedecommissari veri e nei maggioraschi. Questa sarà una mia opinione individuale, e non potrò forse difenderla adeguatamente. In ogni modo lo credo di esporla, parendomi dannoso vincolare un testatore a non poter rimettere la sua proprietà ad un solo grado di generazione successiva.

In quanto al passato, io mi unisco alle parole validissime dell'onorevole signor preopinante; il rendere caducate in oggi tutte quante le sostituzioni fedecom-

missarie, anche di primo grado, porterebbe un assoluto danno, molto maggiore di quello che sia il vantaggio; poichè questi beni essendo appunto vincolati a breve durata, non soffriranno grandemente per l'incuria dei medesimi; nè si recherà vantaggio al commercio prosciogliendoli nell'investito e nel primo chiamato, perchè dei beni in commercio ve ne son già troppi, e sono assai scarse le contrattazioni dei medesimi.

Quindi io insisto perchè si tenga fermo l'approvato articolo di ieri; non parendomi da accettarsi il nuovo proposto, perchè ci ricondurrebbe al primitivo stato, prima cioè della soppressione delle due parole, già tolte ieri dall'articolo 2, giusta l'emendamento De Foresta.

Senatore **Vigliani**. Nella seduta di ieri, io già aveva inteso l'onorevole Senatore Galvagno enunciare il principio che l'articolo primo non provvedesse solamente all'avvenire ma comprendesse anche il passato. Io non posso celare al Senato che quella sua opinione mi ha alquanto sorpreso; mi è sembrato che la lettura dell'articolo primo e il suo raffronto coll'articolo secondo non permettesse assolutamente di attribuire all'articolo primo altro effetto che quello di vietare in avvenire le istituzioni di fedecommissari, di maggioraschi ed ogni altra disposizione consimile.

Prego il Senato di volgere l'attenzione al testo dell'articolo primo, ove scorderà come in esso sia detto che « è vietato di fare nelle province lombarde, napoletane e siciliane fedecommissari, maggioraschi e generalmente tutte le istituzioni per atto tra vivi, o di ultima volontà colle quali sia imposto l'obbligo di conservare e di restituire ad una terza persona, ecc. »

Non mi pare che senza fare aperta violenza alle parole ben precise di questo articolo se ne possa mai dedurre che esse riguardino anche il passato, poichè appaiono troppo evidentemente rivolte unicamente a dar legge all'avvenire; ma ciò che poi non permette assolutamente, a mio avviso, di estendere al passato questa prima disposizione del progetto, egli è l'aggiunta dell'articolo successivo, il quale ha per oggetto unico e chiarissimo di provvedere esclusivamente al passato. Se si dovesse nella disposizione dell'articolo primo intendere nel senso legislativo compresi ed il passato e il futuro bisognerebbe in tutto prescindere da ogni altra disposizione che sarebbe inutile; ma quando si vede invece provveduto con disposizioni speciali al passato, quando un apposito articolo vi è dedicato, non è possibile il disconoscere che del solo tempo futuro è concepita la parte che ne parla precedentemente, non è possibile non scorgere che si sono nella legge distinti i due tempi, il passato ed il futuro, e che con disposizioni distinte all'uno ed all'altro si volle provvedere.

Io non intesi l'onorevole Senatore Galvagno opporsi all'approvazione dell'articolo secondo, ciò che mi pare egli avrebbe dovuto fare seguendo il senso assai lato che gli piace di assegnare all'articolo primo, il quale, a suo dire, renderebbe inutile l'articolo successivo, ne

farebbe una superfluità non solo in quella parte che non piaceva all'onorevole Senatore De Foresta, al quale egli si associava, ma da capo a fondo, in tutto il suo contesto, poichè, secondo il mio modo di vedere, i fidecommessi, i maggioraschi, ogni altra istituzione di simile natura già era vietata in avvenire ed abolita pel passato dall'articolo primo. Ma esso pur votava l'articolo secondo, lo che mi dimostra che poca fede aveva in questa sua interpretazione.

Credo adunque, o signori, che al punto in cui la presente discussione è giunta, più non sia permesso di ricercare l'annullamento delle sostituzioni fidecommissarie anteriori alla legge altrove che nell'articolo secondo; perchè questo è, per lo meno, il sistema che si trova seguito nel progetto. Voglio anche concedere al Senatore Galvagno che si potesse seguire un altro sistema conforme alle sue idee, un sistema che con una disposizione sola ed uniforme provvedesse ai due tempi, al passato ed al futuro.....

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore Vigliani.... Ma questo non è il sistema che informa il progetto; in esso i due tempi stanno distinti, onde non ci è permesso di attribuire all'art. 1 se non il senso e l'effetto di una proibizione di ogni sostituzione fidecommissaria che in avvenire far si volesse.

Quando questa legge, come è concepita nei due articoli già votati, venga presentata a qualunque giudice, a qualunque magistrato, io non posso credere, che mai sorga l'idea che l'abolizione delle sostituzioni fidecommissarie instituite anteriormente ad essa, si debba o si possa ricercare nell'art. 1.

L'onorevole Senatore Galvagno invocava eziandio a conforto della sua opinione l'esempio del Codice civile francese, e ci diceva, che la disposizione proibitiva dei fidecommessi contenuta in quel Codice fu sempre intesa non soltanto dell'avvenire ma anche del passato, ancorchè corrisponda al divieto generico espresso nell'art. 1 del nostro progetto.

I magistrati francesi ritennero, a suo credere, che, in forza di quella sola disposizione, fossero non solo vietate in avvenire, ma anche abolite le precedenti sostituzioni fidecommissarie.

Io credo che in questa parte l'onorevole Senatore Galvagno abbia preso un abbaglio, mentre assai prima del Codice Napoleone, il legislatore diede morte in Francia a tutti i vincoli fidecommissarii, così che più non occorre che del passato si occupasse il Codice Napoleone. Al passato già era provveduto, l'abolizione delle primogeniture ed altre simili sostituzioni contro le quali la ragione era insorta vivamente, già era compiuta in virtù di speciale legge anteriore.

Non aspettò il popolo francese, nell'ardore della grande sua rivoluzione, a pronunciare l'abolizione degli abborriti fidecommessi sino al giorno della riforma generale ed intera delle sue leggi civili; essa fu anzi una delle cose che chiamò principalmente e subitamente

l'attenzione della grande Assemblea costituente, la quale, così ai fidecommessi, come alle istituzioni feudali, alle enfiteutiche, a tutto ciò che sapeva di fidecommissario o di feudale, recò pronta la mano distruttrice e riparatrice al tempo stesso. Io credo quindi, o signori, che assolutamente non possa essere ammesso il sistema propugnato dall'onorevole Senatore Galvagno.

Mi permetta ancora il Senato di aggiungere qualche osservazione in risposta alle poche parole dette dall'onorevole Senatore Martinengo. Egli ha insistito ancora sopra la considerazione della breve durata dell'istituzione fidecommissaria ordinata secondo il Codice civile austriaco per chiedervi che venga sottratta alla legge abolitrice.

Convien, o signori, che fermiamo bene l'attenzione sopra questa sostituzione fidecommissaria contemplata in quel Codice. Imperocchè mi è sembrato primieramente che l'onorevole Senatore tema, che, parlando di sostituzioni fidecommissarie in genere, si venga ancora a mettere avanti quel dubbio, quella difficoltà che il Senato ieri volle escludere, ammettendo la soppressione proposta dall'onorevole Senatore De Foresta.

Egli ha mostrato di temere che si venga ancora ad aprire il varco alla questione, se ogni istituzione che sappia di fidecommissario, qualunque ne sia la denominazione o la veste esterna, sia o no compresa in questa legge abolitiva.

Io credo che egli avrebbe perfettamente ragione di accogliere questo suo timore, se le parole di sostituzioni fidecommissarie fossero proposte senza alcuna limitazione spiegativa, senza relazione ad alcun oggetto determinato.

Ma l'articolo proposto dal signor Ministro di grazia e giustizia ci richiama ad una fonte speciale e certa di queste sostituzioni fidecommissarie, e qual'è questa fonte, o signori?

Ella è quella del Codice civile Austriaco, vigente in Lombardia, il quale contiene, secondo il suo costume, disposizioni molto precise e minute sopra le sostituzioni fidecommissarie, di cui ragioniamo, ce le definisce e descrive con grande ampiezza, in termini netti, ci dice che cosa esso sono, quali i loro effetti, come si possono costituire; quindi non si potrà mai uscire da questo tema, definito con tanta precisione, e l'articolo proposto dall'onorevole Ministro di grazia e giustizia non potrà ricevere applicazione, se non alle sostituzioni fidecommissarie che saranno state anteriormente a questa legge ordinate secondo le disposizioni contenute nel Codice civile Austriaco. Così stando le cose, a me pare che i dubbi manifestati a questo riguardo dall'onorevole Senatore Galvagno dovrebbero essere del tutto dileguati.

Quanto a ciò che riguarda la durata delle dette sostituzioni, avvertita dall'onorevole Martinengo, io ripeterò che la durata dei vincoli fidecommissarii non può assolutamente influire sopra la loro abolizione, poichè essa vuole essere totale, illimitata, ed immediata, sotto pena che la legge fallisca al principale suo scopo, sotto

pena che casa faccia ciò che nessun'altra legge sopra questa materia ha mai fatto, che cioè questa legge abolisca soltanto una parte dei vincoli fedecommissarii e faccia grazia ad alcuni fedecommissi, ad alcune sostituzioni fedecommissarie, non per altro motivo, che per una vista d'interesse privato il quale, se in questo argomento valesse, non si dovrebbe fare la legge, perchè l'interesse privato è dalla medesima sacrificato all'interesse pubblico.

Or come questa legge ha la sua base nella causa pubblica, nella prosperità generale, nella libertà del commercio, nella libera ed uniforme trasmissione di tutti i beni fra i cittadini, non possiamo arrestarci alla maggiore o minore durata di questo o di quel vincolo, poichè, come aveva l'onore di dire, se si tenesse conto di tale durata, converrebbe rispettare il diritto di quello che è primo chiamato e rispettarlo sino all'epoca in cui questo diritto si verrebbe a verificare per la morte del possessore attuale.

Ma questo è ciò che il Parlamento non ha voluto mai fare nella discussione di consimili leggi; quindi ciò che non si è fatto sia qui in casi consimili ed anzi identici, mi permetterete di credere che non si vorrà fare dal Senato in questa occasione.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo, Relatore. A nome dell'ufficio centrale debbo dichiarare che accetto l'articolo proposto dal Ministro di Grazia e Giustizia, e lo accetto tanto più volentieri dopo la discussione e la votazione di ieri, le quali rosero appunto necessario l'articolo medesimo.

La soppressione ieri pronunciata fu proposta a due diversi oggetti, l'uno di evitare i dubbi ed i litigi che potevano sorgere sull'applicazione della legge a certe istituzioni che non sono fedecommissarie; l'altro di escludere dall'abolizione le sostituzioni fedecommissarie dal Codice civile austriaco ammesse in Lombardia.

Io credo che il risultato della votazione sia stato il prodotto di queste diverse opinioni, di tali desiderii; vi sarà chi avrà votato la sospensione per uno di quei motivi, vi sarà chi l'ha votata per l'altro, vi sarà chi l'ha votata per tutti e due; ed è per questo che qualora non si facesse una dichiarazione della legge, ne potrebbero derivare dei litigi, delle controversie in occasione delle quali si potrebbe ricorrere alla discussione di ieri ed analizzandola inferirne da alcuni, che si vollero sopprimere le parole ieri sopprese per un motivo; da altri che si vollero sopprimere per un altro; d'onde la necessità che mentre si è in tempo il Senato pronuncii sul merito della controversia, se cioè abbia voluto sopprimerle nello scopo di evitare l'applicazione della legge ad istituzioni che non sono fedecommissarie, ovvero se abbia voluto sopprimerle per evitare che la legge si applichi alle sostituzioni fedecommissarie esistenti in Lombardia.

Le succennate causali del voto di ieri che sono ammesse dall'onorevole Senatore Lauzi, e da tutti coloro che presero oggi la parola, mi pare debbano indurre

il Senato a riconoscere la necessità di votare sopra quest'articolo; ed in ciò concorro coll'onorevole Senatore Galvagno il quale disse: il Senato pronunzi; o vuole una cosa, o ne vuole un'altra, e l'ufficio centrale ripete: il Senato pronunzii, ma non lasci luogo a litigi i quali si volevano ieri evitare.

Ridotta la questione a questi termini, che cioè abbia il Senato a pronunziarsi sopra l'uno o l'altro sistema, io domando: è utile, è conveniente, è necessario che si sopprimano le sostituzioni fedecommissarie di cui nel Codice Austriaco? Questa è tutta la questione. Domando che carattere hanno queste sostituzioni? Hanno carattere dei fedecommissi, o no? Hanno i caratteri dei fedecommissi, a mio modo di vedere, e nell'opinione dell'Ufficio Centrale, poichè in esse vi è l'obbligo di conservare e di restituire.

L'unica differenza sta nella maggiore o minore estensione delle vocazioni, nell'obbligo di conservare e restituire, limitato al primo o secondo grado secondo che si tratta di stabili o di mobili, e qualora si tratti di persone viventi, senza limitazione alcuna: e l'una e l'altra, e la terza di queste sostituzioni costituiscono dei vincoli, i quali possono pur durare i 20 ed i 30 ed i 50 e più anni, quanto la vita insomma del più attempato fra gli individui nominati.

Ora qual fu il motivo impellente, determinante l'abolizione non tanto dei fedecommissi, quanto di tutti gli altri vincoli precedentemente con apposite leggi pronunziata?

Evidentemente quello di ridurre fin d'ora a libertà i beni che si trovavano al tempo della pubblicazione della legge vincolati.

Nel pronunziare colle leggi precedenti l'abolizione di ogni vincolo, compresi i feudali, non si andò a ricercare, ad analizzare se i vincoli erano progressivi per un grado ancora, ovvero per più gradi; motivo per cui i fedecommissi e vincoli feudali furono precedentemente aboliti indistintamente, qualunque fosse la breve loro durata, anche di un sol grado. Ciò posto, chiederò: sono sì o no quei vincoli aboliti? Evidentemente lo sono, sono compresi nella generale indistinta abolizione.

Ora per qual ragione si farà pelle sostituzioni fedecommissarie diverso trattamento, e si dichiarerà che le sostituzioni ammesse dal Codice Austriaco per il motivo che non sono progressive salvo per un grado o due, oppure durante la vita di molte persone, debbano sussistere? perchè insomma in origine non ebbero impressa l'inalienabilità dei beni, salvo per un tempo determinato relativamente breve?

Per gli altri fedecommissi che sono dalla legge chiamati di *famiglia*, per tutti quelli che furono aboliti nelle antiche province colla legge 18 febbraio 1851, per i vincoli feudali che furono aboliti solo pochi giorni dal Senato, si ammise forse una distinzione qualunque derivante dalla ulteriore durata dei vincoli? Non mai. Introduremo noi dunque un sistema perfettamente contrario relativamente alla stessa natura di vincoli, facendo cioè

dipendero la sussistenza o no delle sostituzioni fedecommissarie dalla progressività ad uno o più gradi? Ciò a mio credere non sarebbe nè giusto, nè conforme a quei principii che informarono tutte le leggi che riflettono consimili abolizioni.

Io non aggiungerò altre parole a quelle che opportunamente furono dette da altri oratori, e concluderò come altri conchiuse: il Senato si pronunzi per l'una o per l'altra opinione, ma risolva con un'espressa dichiarazione nella legge ogni questione a questo riguardo; il che si otterrà ammettendo o rigettando il proposto articolo d'aggiunta.

Varie voci. Ai voti, ai voti.

Senatore Galvagno. La spiegazione che io volevo promuovere, non l'ottenni finora; le sostituzioni fedecommissarie le vogliamo abolite, si dice.

Io ammetto questo sistema, e le vedo abolite coll'articolo 1.

Ma io vi domando: volete la divisione di questi beni vincolati comunque da semplici sostituzioni fedecommissarie?

Io credo che non si devono dividere, perchè non costituenti un fedecommissario. Per esempio, supponiamo una sostituzione fatta a favore di molte persone viventi, per trasmettere ai loro discendenti. Non vi sono nè inventari, nè iscrizione di beni. Non vi è che il testamento che faccia fede di questa sostituzione: or bene, saranno immense le difficoltà di una divisione; invece se la divisione è limitata ai soli fedecommissari, ogni difficoltà è risolta, perchè gl'inventari ed i libri del censo dimostreranno quali siano i beni vincolati.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Ministro Guardasigilli. A ragione l'onorevole Senatore Galvagno attende una spiegazione da me che non ha ancora avuta e che avrei data prima d'ora se l'onorevole Senatore Vigliani non mi avesse prevenuto con un eloquente discorso. Io ritraggo anzitutto dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole Senatore Galvagno che egli non è in massima contrario allo scopo che ci proponiamo; tanto è ciò vero che esso intenderebbe cessate le sostituzioni fedecommissarie per solo effetto dell'art. 1.

Dunque, anche secondo il suo sistema, scompare ogni differenza tra il passato ed il futuro, sia che questo effetto derivi dall'articolo 1, o da altro articolo. Qui siamo perfettamente d'accordo.

Ma egli si preoccupa di un fatto che per verità ieri fu più volte portato innanzi, e che non mi ha colpito abbastanza perchè io ne sentissi tutta la forza, e quindi credessi il caso di rispondervi. Si disse: ma converrà fare delle divisioni di beni; nell'articolo 2 del progetto di legge si scrive *a da qualsiasi altra disposizione fedecommissaria*; poi all'art. 3, la piena proprietà della metà dei beni già vincolati per ragione di fedecommissario, maggiorasco od altra qualsiasi consimile disposizione si consoliderà, ecc.

Ora siccome a tenore di questo e dell'art. 2 *qual-*

siasi disposizione conteneva altresì le sostituzioni fedecommissarie, e siccome quando si tratta nell'art. 3 della divisione dei beni naturalmente la parola *qualsiasi disposizione* abbraccia anche la dote di queste sostituzioni, dunque ne avverrà che anche i beni di coteste sostituzioni dovranno essere divisi secondo il disposto dello stesso art. 3.

Di qui ravvisa l'onorevole Galvagno inconvenienti gravissimi, litigi, imbarazzi interminabili.

Egli però consentirebbe la divisione nel modo proposto quando si trattasse di un ente morale nel senso determinato dall'art. 618 del Codice Austriaco.

Per verità questo articolo, questa determinazione così categorica, così precisa del Codice Austriaco, ci ha alquanto fuorviati; ci ha portati fuori dell'ordine generale della scienza, dei canoni consueti della materia e quasi ci ha fatto credere che non altra divisione debba farsi dei maggioraschi, dei fedecommissari, non altra sia giusta, non altra economicamente utile, salvo quando si tratti di dividere un fedecommissario, che sia ente morale.

E dico che ci ha alquanto fuorviati questo articolo 618 del Codice Austriaco; imperocchè l'onorevole Galvagno ben sa e ben m'insegna che non tutti i fedecommissari esistenti secondo il diritto comune, secondo la patria nostra legge, erano enti morali.

Nè vale l'opporre che quando eranvi dei chiamati viventi si deputasse un curatore, perchè ciò non implica di necessità che veramente questi fedecommissari fossero un ente morale.

Ma a parte ancora questa considerazione: perchè egli si adatterebbe a dividere quel che è ente morale, e non si adatterebbe a dividere un'altra istituzione fedecommissaria?

Per le difficoltà, egli dice, le quali possono sorgere in quanto che quivi siano determinati i beni, e altrove non lo siano.

Ma, o signori, quando presso di noi dapprima in principio del presente secolo, e poi di nuovo colla legge del 18 febbraio 1851 si abolirono i fedecommissari, queste questioni, queste difficoltà vennero innanzi? Forse allora si credette che si dovessero soltanto dividere quei beni dei quali fosse un inventario preciso che stabilisse l'asse? Che si dovessero solo dividere quei fedecommissari i quali costituissero un ente morale?

Per dir ciò bisognerebbe dire che tutti i fedecommissari erano enti morali; lo che effettivamente non è. Converrebbe dire che tutti fossero inventarizzati e si sapesse tutto ciò che veramente esistesse.

Sta bene, secondo le patrie Costituzioni, se ne dovevano fare le consegne, ma queste sono circostanze esteriori, accidentali, le quali non possono avere nessuna conseguenza in proposito.

Il cardine insomma della sua tesi è che il fedecommissario è ente morale.

Ma siccome non è assolutamente, che tutti i fedecommissari anche presso di noi fossero enti morali, eppure tutti furono sciolti colla legge del 18 febbraio 1851,

perchè, o signori, dovremo crearci una difficoltà che non esiste per porre un ostacolo all'effetto di questa legge che ci proponiamo?

Del resto, la sostituzione fedecommissaria che cosa stabilisce? Stabilisce il possessore primo del fedecommissato, e di mano in mano gli altri chiamati o contemporanei, oppure non nati ancora. Ma io non veggio che vi abbia maggior difficoltà a dividere una sostanza, un'eredità che si chiami sostituzione fedecommissaria, di quel che a dividere ogni altra qualsiasi eredità.

Si disse che siffatte divisioni potrebbero dar luogo a guai, a litigi. Ma, o signori, io credo che sia evidente come questa paura di litigi e simili non debba troppo esser usata e quasi diremmo abusata.

Dobbiamo definire i diritti, procurare che le leggi siano chiare, che le condizioni siano ben palesi e determinate: ma perchè noi temiamo delle liti, il non fare le leggi richieste dalla giustizia, e dalle condizioni de' tempi è il peggiore dei mali.

Quindi io credo che questo argomento non possa in nessuna guisa nel caso corrente cambiar l'opinione che spero avrà il Senato, e a cui in massima acconsente l'onorevole Senatore Galvagno, che tutte indistintamente le sostituzioni fedecommissarie, tutti codesti vincoli della proprietà debbano cessare e siano resi i beni alla libera commerciabilità nell'interesse non meno privato che della pubblica prosperità. Quindi spero che vorrete votare codesto emendamento, il quale è capitale diremmo nel sistema, nella economia della legge, nè ci osti il voto che ieri avete espresso.

Avete inteso, o signori, come lo stesso in certa guisa non lo respingessi affatto perchè la troppo ampia espressione del progetto poteva dar luogo ad eccesso: e anzi accennerò, e qui forse soddisfarò l'onorevole Lauzi, poteva trasmodare al punto da colpire le sostituzioni previste dall'articolo 609 del Codice Austriaco, vale a dire, le sostituzioni pupillari ed esemplari che io vorrei rispettate.

Ecco, o signori, quali sono le considerazioni per cui non mi vedeste alieno dall'adottare un temperamento il quale emanò nel modo votato con l'articolo 2.

Ma se veramente questa votazione avesse prodotto un irresistibile ostacolo all'accettazione delle sostituzioni fedecommissarie, certamente avrei posto lungamente sotto le vostre considerazioni i miei riflessi: ma questo effettivamente non è. Io dichiarai consentire a quelle modificazioni per cui la legge non soverchiasse oltre i suoi naturali confini. Quest'effetto fu prodotto con la saggia votazione che voi avete fatta ieri.

Col votare poi il presente articolo 3 voi compirete l'economia intera della legge proposta; voi sarete conseguenti alla votazione dell'articolo 2, voi non discorderete dall'art. 2; voi seconderete quei principii di liberalità e di pubblica utilità, i quali dominano mai sempre ogni vostra deliberazione.

Presidente. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia propone il seguente articolo...

Senatore Lauzi. Domando la parola per dire unicamente...

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi spiace prolungare la discussione, ma ho già detto che non entrerò nella questione.

Il signor Senatore Vigliani ha benissimo colpito la mia idea col dire che proponeva una questione pregiudiziale; non la propongo alla votazione del Senato, ma, a mio modo di vedere, ci è luogo alla questione pregiudiziale.

Ieri si trattava di un articolo nel quale era detto che sono sciolti immediatamente dalla pubblicazione della legge i vincoli dipendenti da fidecommissi, da maggioraschi, e da qualsiasi altra sostituzione fidecommissaria.

L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale dichiarò che quest'espressione si era introdotta espressamente per riguardo alle sostituzioni fidecommissarie del Codice Austriaco, da non confondersi col fidecommissato. Per questi motivi ho osato allora esporre alcune considerazioni per le quali appunto appoggiava la soppressione di quelle parole, pel senso che loro veniva attribuito.

L'onorevole Galvagno in parte coincidendo colla mia idea, cioè opponendosi a alla divisione dei beni che « fossero attualmente colpiti dalle anteriori sostituzioni « fidecommissarie » appoggiava anch'egli sotto questo rapporto, e per altri motivi che non accenno per non rientrare nella questione, la soppressione di cui si tratta.

Ora io domando se le parole soppresse non si dovevano intendere estese anche a questo fine; e se col l'articolo ora proposto non si viene a disfare ciò che si è fatto?

Adottare il nuovo art. 3, è precisamente come rimettere all'art. 2 le parole ieri levate, giacchè quelle parole non applicandosi alle province delle Due Sicilie, per le quali o non sussistevano, od erano già abolite queste sostituzioni fidecommissarie, e quelle che in certo modo vi si riferivano, erano conservate espressamente nella legge, ne viene la conseguenza, come benissimo osservava il signor relatore Arnolfo, che quella espressione non si applicava che alle sostituzioni fidecommissarie tollerate dal Codice in Lombardia.

Resto nel mio sistema; non rientro nella questione, ma torno a dire che mi pare che il Senato adottando questo articolo disfa oggi ciò che ha fatto ieri.

Presidente. Leggo l'articolo proposto dal Ministro di grazia e giustizia, a cui acconsente l'Ufficio Centrale, che sarebbe da collocarsi immediatamente dopo l'articolo 2.

« La disposizione del precedente articolo si applica egualmente alle sostituzioni fidecommissarie ordinate in conformità degli articoli 608 e 610 e seguenti sino al 615 del Codice civile Austriaco. »

Lo metto ai voti. Chi intende approvare l'articolo testè letto voglia sorgere.

(Approvato).

Passo ora all'art. 3, avvertendo che seguo la numerazione come è, salvo poi a cambiarla, secondo portano le aggiunte fatte.

Senatore Poggi. Quanto è stato detto dai precedenti oratori e l'approvazione data dal Senato all'articolo oggi proposto dal Ministro di grazia e giustizia, mi agevola la via per emettere il mio parere sopra l'articolo così letto.

Io credo che la disposizione contenuta in due almeno degli articoli del Codice delle Due Sicilie che si vogliono dall'ufficio centrale conservare, abbia tutti gl'inconvenienti, produca gli stessi effetti e sia della stessa natura della sostituzione fedecommissaria della quale si è discusso fin ora, e per conseguenza sono di opinione che l'abolizione debba estendersi anco a quelle sostituzioni, comunque nel Codice delle Due Sicilie non sieno precisamente chiamate sostituzioni fedecommissarie.

La legge provvede al futuro con l'art. 1, al passato coll'art. 2, e coll'art. terzo ora aggiunto, ma l'articolo 4 è pure destinato a regolare il futuro rispetto ai beni posti nel territorio delle Due Sicilie; tanto più interessa di conoscere l'indole di queste sostituzioni perchè se realmente esse hanno un carattere conforme alle sostituzioni fedecommissarie, il Senato non avrà difficoltà di prendere una deliberazione eguale a quella già presa, vale a dire di abolire totalmente i vincoli che tuttora rimangono.

L'art. 945 dispone che i parenti in grado di zio, fratello, sorella, possano, ove istituiscano erede un minore, sostituirgli un erede nel caso che venga a morte quando non abbia ancora compiuto gli anni 18. Quest'articolo a un dipresso istituisce una sostituzione pupillare che il diritto romano permetteva solamente ai padri di famiglia, e considerato sotto questo punto di vista, io non ho alcuna difficoltà di ritenere che una facoltà estesa ad altre persone della famiglia possa conservarsi senza alcun pregiudizio, comunque il Codice delle Due Sicilie protragga la sostituzione due anni al di là dell'età in cui è permesso ai minori di far testamento. Questa sostituzione, a vero dire, non è fedecommissaria, non reca vincolo ai beni, perchè i parenti che istituiscono il minore curano soltanto di provvedere al caso in cui egli muoia senza aver potuto far testamento nominandogli un erede; ma siccome durante la minore età un pupillo non può alienare i beni senza giusta necessità, il rischio di vincolare i beni con la sostituzione pupillare non vi è.

Il pupillo non potrebbe alienare se non in caso di bisogno e con le debite formalità, e in tal caso la sostituzione pupillare non osterebbe alle alienazioni necessarie. Dunque credo questa sostituzione ben diversa dalla sostituzione fedecommissaria e la reputo un temperamento equitativo che le leggi delle Due Sicilie concedono agli stretti parenti sempre a favore del minore, il quale non avendo facoltà di far testamento potrebbe non aver quegli eredi che forse sarebbero più accetti a lui stesso ed alla sua parentela.

Quindi non avrei difficoltà di opinare che l'art. 3

ora 4, potesse restringersi a tener ferma la sostituzione citata nell'art. 945. Ma le sostituzioni successive contemplate negli articoli 1003 e 1004 sono d'indole ben diversa.

Nell'art. 1003 si stabilisce che il padre di famiglia possa per atto fra vivi o di ultima volontà disporre a favore di alcuno o di tutti i suoi figliuoli della metà dei beni ossia della quota disponibile, e dispone a condizione di obbligarli a conservare e restituire questi beni ai figliuoli nascituri, cioè ai nipoti suoi.

L'art. 1004 dà la stessa facoltà ai fratelli, ed alle sorelle che non hanno figli per il caso che dispongano a favore di un loro fratello o sorella; permette cioè di vincolare la istituzione all'obbligo di conservare e restituire i beni ai figli nascituri.

Io credo che il semplice annunziare il tenore di queste disposizioni dimostri che qui si tratta di sostituzione fedecommissaria vera e propria o per lo meno di sostituzioni che producono l'effetto che appunto si vuole abolire colla legge, cioè di obbligare il chiamato alla successione, o al godimento della donazione, a conservare i beni per trasmetterli ad altre persone che non saranno nemmeno nate al giorno della disposizione. Questo vincolo è eguale a quello fedecommissario perchè obbliga, come dico, a non alienare i beni nel tempo che si godono dal primo chiamato, e a non imporsi sopra degli oneri che ne producano l'alienazione. E non si creda che la durata di questo vincolo sia tanto breve quale si può immaginare, perchè gli articoli della legge non contemplano semplicemente i figli già nati o che possano nascere da un determinato matrimonio, contratto per esempio al giorno della disposizione, ma parlano in genere de' figli nascituri dal primo chiamato.

Ora può accadere che il primo chiamato viva molti e molti anni prima di contrarre matrimonio, e poi lo contragga in età senile; può accadere che contragga un matrimonio e che il matrimonio sia sterile; e che accada lo scioglimento di questo, passi ad altre nozze, e di più può accadere che nel caso di uno o più matrimoni, non un solo figlio, ma più ne venga ad avere, e la legge siciliana nei successivi articoli dice, che queste sostituzioni non possono farsi a favore di un solo dei figli nascituri ma di tutti quanti nasceranno da quella determinata persona.

Si intende bene che la durata di questo vincolo non sarà di secoli, come era il tempo assegnato per gli ordinari fedecommissari, ma sarà sempre uno spazio di tempo più che sufficiente per recare pregiudizio alla libera commerciabilità dei beni, alla libera disposizione di essi, ed al miglioramento economico delle proprietà. Tempo assai grande per i giorni che corrono; perchè se nei tempi passati i beni si commerciavano di rado, e con molta difficoltà, cosicchè i vincoli fossero grandemente dannosi in quanto durassero per più di un secolo, oggi che le permutazioni degli immobili sono frequentissime, il danno dell'inalienabilità imposta con

tali sostituzioni per un corso di 70 o 80 anni va a ridursi poco in more, se non eguale all'antico.

È pur vero che queste disposizioni danno la facoltà di fare queste sostituzioni solamente al padre di famiglia, ed agli stretti parenti, vale dire sono sostituzioni che si fanno nel seno delle famiglie.

Ma questa, a parer mio, non è una ragione che attenui il vincolo, perchè sarebbe difficile ai nostri giorni di trovare persona, se anche la legge lo permettesse, che volesse istituire un fedecommesso o disposizione fedecommessaria a favore di un estraneo, mancandole un interesse ed una ragione motrice proporzionata del genere di quelle che i costumi dei passati secoli ammettevano: mentre invece le persone di famiglia sono quelle che hanno interesse a conservare i beni nella famiglia medesima, ed a trasmetterli di padre in figlio, di zii in nipoti e così di seguito.

Tutti convengono che la legge presente vuole appunto distruggere questi vincoli, che si appongono nell'interesse delle famiglie, perchè si vuole costituire assolutamente la piena e libera disponibilità di tutti i beni di suolo.

Io credo perciò che bisogna guardarsi dal mantenere le sostituzioni in discorso, perchè sono le più pericolose, e quelle che perpetuerebbero nelle famiglie il possesso dei medesimi beni. Nè si creda che, sebbene ristrette al primo grado non possano essere feconde di pregiudizii maggiori, perchè può accadere benissimo, che appena venuti i beni nel possesso della persona sostituita, questa se è mossa da pari sentimenti e da spirito di famiglia, può fare altre disposizioni congeneri a quelle del suo antenato, e con nuovi vincoli obbligare i suoi successori, figli, o nipoti a mantenere nella famiglia le medesime proprietà.

Quindi esaminate sotto tutti gli aspetti queste disposizioni, per verità io non so trovare veruna differenza fra le sostituzioni del Codice delle Due Sicilie, e quelle oramai colpite dal divieto dei precedenti articoli, almeno rispetto alla natura del vincolo che impongono ai beni, sui quali esse cadono.

Ed è per ciò che io non posso annuire all'opinione dell'ufficio centrale che ha creduto dover fare un'aggiunta al progetto ministeriale, proponendo un'eccezione per le province siciliane, contraria a tutta la economia della legge.

Nè mi muove il riflesso che anche il Codice francese abbia delle disposizioni conformi a quelle del Codice per le Due Sicilie.

Io sono ammiratore di questo monumento di sapienza che è il Codice civile francese, ma per altro debbo confessare schiettamente che io non lo credo perfetto, nè degno di essere accettato in tutte le sue parti.

Non lo credo poi meritevole di esserlo specialmente in queste parti, le quali potevano esser buone ed utili nel 1804, quando appunto si era proceduto alla distruzione dei tanti e multiformi vincoli che allora inceppavano i beni, quando appunto si erano conculcate tutte

le abitudini e le costumanze delle famiglie a disporre in quei dati modi, quando insomma si potè credere che un'attenuazione a così larghi e istantanei cambiamenti nelle leggi, potesse in certo modo giovare a dare un qualche sfogo ai sentimenti fino allora nutriti dalla maggioranza dei francesi per conservare nelle famiglie le avite fortune.

Ma ora che sono decorsi 56 anni, da che il Codice civile francese fu pubblicato, pare a me che le idee siano assai progredite in questa materia, che il rispetto al principio della libertà economica si faccia dovunque sentire, e che da tutte le parti si desideri che i vincoli, che inceppano le proprietà debbano tutti esser tolti.

Quindi, se poteva approvarsi e reputarsi ragionevole che il Codice francese nel 1804 avesse conservato le sostituzioni in discorso, non troverei per verità ragione di mantenerle con una disposizione espressa nel 1861, e quando già l'esperienza ha dimostrato, che non solo questa, ma altre parti del Codice francese meritano di esser corrette ed accomodate ai bisogni nuovi.

Io sarei per conseguenza d'opinione che l'articolo 3 dovesse restringersi solamente a conservare le disposizioni dell'art. 945 del Codice per le Due Sicilie, ma che per il rimanente s'intendessero compresi nell'abolizione generale anco gli articoli 1003 e 1004.

Ed io dico che ove il Senato consideri che tali disposizioni, comunque non abbiano il nome di sostituzioni fedecommessarie, producono in effetto danni eguali a quelle, non deve parergli singolare che in una legge, la quale riguarda e la Lombardia e le province siciliane, in una legge che ha voluto per la Lombardia distruggere ogni vincolo già esistente, ed impedire in futuro qualunque disposizione che desse modo di crearne dei nuovi, in una legge che in sostanza ha voluto unificare in ogni parte tutta quanta la legislazione del Regno d'Italia, perocchè nè in Toscana, nè in Piemonte, nè nell'Umbria e nelle Marche vi sono tali sostituzioni, si aggiunga una disposizione per permettere nell'avvenire la istituzione di vincoli consimili nelle Due Sicilie, e lasciare così che in una parte del regno si possano fare delle sostituzioni che inceppano la libera disponibilità dei beni.

Senatore **Vacca**. Io non saprei in verun modo associarmi ai dubbi dell'onorevole proponente circa le istituzioni permesse così dal Codice civile francese come dal napoletano.

Ieri ho esposto distesamente le gravi considerazioni che persuasero i redattori del Codice civile francese, e pur anche del Codice napoletano, al rispetto di queste sostituzioni permesse. E per verità non mi so smuovere dalla mia opinione.

Io non abuserò della pazienza del Senato ritornando ad una discussione che è già stata bastantemente esaurita; se non che, vogliasi pure dubitare del carattere di queste disposizioni, vogliasi pure dubitare della convenienza di mantenerle o emendarle oggi o domani, sarà egli permesso, quasi direi accidentalmente in una

legge, di troncata la questione in una discussione di materia così grave, e non aspettare il tempo che giungerà presto, in cui una revisione generale del Codice italiano ci permetterà di prendere a matura disamina una questione così delicata?

Quello sarà il momento in cui potremo decidere veramente del carattere di coteste disposizioni, e vedere quali debbansi conservare, quali no.

Per tali considerazioni adunque persisto nel parere, dell'ufficio centrale, e non trovo ragione per dipartirmi dal mantenimento delle sostituzioni fedecommissarie contenute nei citati articoli del Codice napoletano.

Senatore **Arnulfo**. L'onorevole Senatore Poggi vorrebbe che nell'art. 3 si sopprimesse l'indicazione degli articoli 1003 e 1004 che si riferiscono al Codice delle Due Sicilie, e che per conseguenza sia dichiarato che non siano ulteriormente sussistenti e pel passato e per l'avvenire gli articoli medesimi, ma vengano abrogati.

Sebbene nella relazione l'ufficio centrale abbia con qualche ampiezza d'argomenti procurato di spiegare le ragioni per le quali fu mosso ad ammettere l'eccezione che si riferisce ai due articoli ora nominati, ciò non pertanto aggiungerò brevemente, che l'ufficio centrale fu chiamato a portare la sua attenzione sopra quelle disposizioni del Codice delle Due Sicilie, per voto degli uffizi, che nella loro maggioranza manifestarono concordi il voto, l'intenzione che tali disposizioni degli articoli 1003 e 1004 siano mantenute. Obligato l'ufficio centrale a prendere ad esame questo voto e la relativa proposta che fu fatta dai Commissari, ha dovuto istituire qualche confronto per vedere, se le sostituzioni fedecommissarie ammesse dal Codice austriaco, sono identiche col contenuto negli articoli suddetti del Codice delle Due Sicilie tutt'ora vigente nelle province Siciliane. Una prima differenza la riscontrò in questo, che nel Codice Austriaco le sostituzioni fedecommissarie sono considerato veri fedecommissi, fanno parte del titolo dei fedecommissi, ove trovansi le disposizioni che regolano la materia del conservare e del trasmettere le cose donate e lasciate.

Che per contro nel Codice delle Due Sicilie la relativa materia è collocata sotto ben diverso capitolo, cioè delle *disposizioni permesse a favore de' nipoti del donante o del testatore*: quindi l'ufficio centrale ha creduto di dover stabilire una differenza essenziale nel proporre questa legge all'approvazione del Senato; cioè di considerare le relative disposizioni in relazione alla legislazione vigente in ciascuna a provincia, e che per conseguenza siano da abolirsi le sostituzioni fedecommissarie, laddove il Codice le caratterizza per fedecommissi e che siano da mantenersi le disposizioni che nel Codice delle Due Sicilie non sono considerate come fedecommissi.

E tanto più abbraccio questa distinzione, in quanto che non è solo il Codice delle Due Sicilie che ammetta delle disposizioni della natura di quelle che si comprendono negli articoli 1003, 1004 del Codice medesimo,

ma ve ne sono delle simili sparse in diversi Codici italiani; motivo per cui, ove l'ufficio centrale non fosse entrato nella opinione di mantenere le disposizioni del Codice Siciliano, per essere conseguente avrebbe dovuto necessariamente far caso delle altre disposizioni analoghe esistenti negli altri Codici, e proporre anche di queste l'abolizione.

Ma siccome fu già presentato un progetto di Codice civile per tutto lo Stato italiano, siccome ad epoca più o meno prossima, questo Codice vuol essere esaminato, e con esso si derogherà o si confermeranno le disposizioni analoghe a quelle di cui si tratta, parve all'ufficio centrale dovessero lasciarsi sussistere e non derogare gli articoli 1003 e 1004 del Codice delle Due Sicilie nello stesso modo che si lasciano sussistere in altri Codici ed in altre province disposizioni simili, salvo ad esaminare a tempo opportuno tutti i Codici per adottare quei provvedimenti generali nel nuovo che saranno convenienti.

Indipendentemente da questi principali motivi non devo omettere di ricordare che vi ha differenza essenziale, che esiste tra le disposizioni del Codice Austriaco e quelle del Codice delle Due Sicilie quanto alle persone che possono fare le disposizioni delle quali ora si parla, poichè nel Codice delle Due Sicilie non le possono fare tranne gli ascendenti a favore dei figli, e i zii e le zie a favore dei nipoti, o meglio tra fratelli a favore di nipoti. Per contro nel Codice Austriaco vigente in Lombardia si possono fare a favore di chiunque e da chiunque. Nel Codice delle Due Sicilie è stabilito che non possa farsi salvo ad un grado solo la disposizione di conservare e restituire; nel Codice lombardo si può estendere a due gradi quanto ai mobili, e quanto alle persone viventi si possono comprendere tutte, perchè non vi è limitazione alcuna.

Vi è poi una disposizione importante nel Codice delle Due Sicilie che è contenuta nell'articolo 1006 secondo il quale tutte le disposizioni permesse negli articoli 1003 e 1004 non sono altrimenti valide, salvo quando l'obbligo di restituire si riferisce a tutti i figli senza distinzione nè di sesso, nè di età. Il che vale a dire che ivi non si verificano le ineguaglianze che dalla sostituzione fedecommissaria possono derivare, e derivano; che anzi chi voglia profittare della disposizione del Codice delle Due Sicilie, è costretto a fare in modo che le sue sostanze, oggetto della sostituzione, passino in parti uguali ai figli senza distinzione d'età o di sesso; ragione per cui v'ha una *notevolissima* differenza fra le une e le altre legislative disposizioni.

Ho addotto le ragioni che mossero principalmente l'ufficio centrale a proporre l'articolo terzo di cui si tratta; ciò fatto l'ufficio si rimette a quanto sarà il Senato per determinare.

Senatore **Alferi**. Non intratterrò il Senato nella questione legale, nella quale mi dichiaro incompetente, ma appunto come tale io intendo muovere un dubbio a quelli che sono più di me pratici della materia.

Il dubbio mi nasce nel leggere l'articolo terzo quale fu proposto dall'ufficio centrale, e accettato dal Ministero, e sta in ciò che dicendo l'articolo proposto: « Il disposto dei due precedenti articoli non è applicabile alle istituzioni di cui agli articoli 945, 1003 e 1004 relative al Codice delle Due Sicilie. » Io non so se veramente l'effetto di quest'articolo, espresso in questi termini, si restringa, come diceva l'onorevole Senatore Poggi, a mantenere in vigore nel regno delle Due Sicilie le disposizioni degli articoli 1003 e 1004, oppure ne estenda gli effetti (non occorre parlare dell'articolo 945 che è comune) anche alla Lombardia. D'ora innanzi in Lombardia si potranno ammettere sostituzioni, a termini degli articoli 1003 e 1004 del Codice delle Due Sicilie. Forse io sarò in errore, ma l'effetto che produce in me questa locuzione, è appunto quello ebbi l'onore di esporlo.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** La disposizione cui allude l'onorevole Senatore Alfieri non può applicarsi alla Lombardia per la semplice ragione che in Lombardia è in vigore il Codice Austriaco e nelle Due Sicilie il Codice Siciliano. Quando si dice nell'articolo terzo di cui trattiamo che colle disposizioni di cui ne' precedenti articoli non saranno derogati gli articoli 1003 e 1004 del Codice delle Due Sicilie; equivale a dire che sussisteranno là dove attualmente sono vigenti.

Non essendovi nel progetto di legge una disposizione che dichiarò comuni alla Lombardia le disposizioni di cui in detti due articoli del Codice Siciliano, non può nascere difficoltà di riguardo.

Alle parole colle quali comincia l'articolo terzo: *Il disposto dei due precedenti articoli sono da sostituirsi le seguenti: Il disposto dei due primi articoli non è applicabile*, onde siano esattamente indicati gli articoli cui si riferisce il presente articolo, il quale non può avere relazione con quello aggiunto, limitato a provvedere per la Lombardia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Alfieri, parmi veramente che si eviterebbe una difficoltà ove si dicesse *col disposto dei due primi articoli non è derogato agli articoli 945, 1003, 1004, relativi del Codice delle Due Sicilie*: mi pare che allora ogni questione sia tolta.

Presidente. L'ufficio centrale accetta?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Il Senatore Alfieri è di accordo?

Senatore **Alfieri.** Ho fatto una semplice osservazione; del resto accetto la proposta modificazione.

Presidente. Si propone dal signor Ministro di grazia e giustizia, ed è acconsentito dall'ufficio centrale, che l'articolo 3 cadente ora in discussione, sia redatto nei seguenti termini: « Col disposto dei due primi articoli non è derogato agli articoli 945, 1003 e 1004 e relativi del codice delle Due Sicilie ».

Se non v'è altra osservazione metto ai voti l'articolo 3, così modificato.

Chi intende di approvare quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato)

Si passa ora all'art. 4.

« La piena proprietà della metà dei beni già vincolati per ragione di fedecommesso, di maggiorasco o di altra qualsiasi consimile disposizione, si consoliderà nell'attuale possessore od avente diritto al possesso, e l'altra metà rimane riservata al primo o primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge. L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere all'attuale possessore durante la sua vita. »

« Sono applicabili fra il proprietario e l'usufruttuario le disposizioni contenute negli articoli 518, 520 e relativi del Codice Austriaco, e nella sezione seconda art. 3, capo 1. del Codice delle Due Sicilie. »

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Stante le precedenti notazioni, per evitare delle dubbiezze, delle questioni, pare all'ufficio centrale che sarebbe meglio concepire l'articolo come segue:

« La piena proprietà della metà dei beni di cui negli articoli 2 e 3 si consoliderà nell'attuale possessore » e quindi come nell'articolo.

In tal modo si omettono le parole « già vincolati per ragione di fedecommesso, di maggiorasco o di qualsiasi consimile disposizione » in ordine alle quali parole potrebbero suscitare le stesse questioni che si sono risolte.

Quando l'art. 4 si riferisce agli articoli 2 e 3 la questione non può nascere. In tal senso l'ufficio centrale propone la redazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto questa redazione.

Presidente. L'ufficio centrale propone un cambiamento di redazione delle prime linee dell'art. 4. Questa modificazione sarebbe accettata dal ministro di grazia e giustizia: leggo le parole prime dell'articolo, poi leggerò quelle sostituite dall'ufficio centrale.

L'art. 4 secondo la primitiva redazione era così concepito (*Vedi sopra*).

Invece l'ufficio centrale propone che si dica « La piena proprietà della metà dei beni di cui negli articoli 2 e 3, si consoliderà ecc. » (*Vedi sopra*).

Se non c'è osservazione su questa nuova redazione rileggerò l'art. intero per metterlo ai voti: (rilegge l'art. *Vedi sopra*).

Chi approva quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'art. 5. « La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dai possessori attuali quanto dai primi chiamati ».

(Approvato).

« Art. 6. Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al fedecommesso, al maggiorasco od alla sostituzione fedecommissaria nato

o concepito, se la dotazione sarà stata fatta con beni di proprietà privata, questi spetteranno per intero all'attuale possessore; se la dotazione invece sarà stata fatta in tutto od in parte dallo Stato, la proprietà della metà dei beni da esso donati si devolverà alle Rege Finanze, ed il rimanente spetterà in piena proprietà all'attuale possessore, salvo sempre al medesimo l'usufrutto della totalità dei beni a norma del capoverso dell'art. 3. »

(Approvato).

Senatore **Arnulfo, Relatore.** È sottinteso che si faranno le correzioni necessarie onde gli articoli si trovino in relazione coll'ordine numerico.

Presidente. Le referenze si faranno regolarmente in seguito ed in coerenza degli articoli che si sono introdotti.

Leggo ora l'articolo 7.

« Art. 7. Le pensioni che per obbligo di legge già venivano soddisfatte dai possessori dei maggioraschi dovranno dai medesimi continuarsi a pagare. »

« Alla loro morte vi saranno tenuti i loro eredi ed i primi chiamati o gli eredi di questi, salvo che la qualità di primi chiamati concorra in coloro stessi ai quali tali pensioni erano pagate. »

« Nel caso previsto dall'articolo precedente vi sarà anche tenuto lo Stato per la sua tangente. »

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

L'ufficio centrale proporrebbe di togliere le ultime parole « salvo che la qualità dei primi chiamati concorra in coloro stessi ai quali tali pensioni erano pagate » poichè questo altro non è, salvo l'effetto della confusione che di pien diritto si opera quando il creditore diventa debitore, e sarebbe perfettamente inutile il ciò ripetere qui.

Non si varia per nulla il concetto della legge facendo questa soppressione, la quale l'ufficio centrale propone al fine che la redazione dell'articolo nulla contenga di superfluo.

Presidente. Prego il signor Ministro a dichiarare se accetta questa soppressione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Ministero accetta.

Presidente. Rileggerò perciò l'articolo modificato dall'ufficio centrale, colla omissione cioè delle parole testè indicate dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

« Art. 7. Le pensioni che per obbligo di legge già venivano soddisfatte dai possessori dei maggioraschi dovranno dai medesimi continuarsi a pagare.

« Alla loro morte vi saranno tenuti i loro eredi ed i primi chiamati o gli eredi di questi.

« Nel caso previsto dall'articolo precedente vi sarà anche tenuto lo Stato per la sua tangente. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato).

Viene ora l'articolo 8.

« Art. 8 La presente legge non pregiudica agli altri

diritti che si fossero acquistati prima dell'attuazione della medesima. »

(Approvato).

« Art. 9. Agli aventi diritto a pensione di cui nell'art. 7 della presente legge, ed a coloro ai quali le leggi preesistenti concedevano una qualche ragione sul fidecommesso o maggiorasco, competerà, a guarentigia dei loro diritti, ipoteca sui beni che ne costituiscono la dote, da iscriversi in conformità delle leggi vigenti nelle province ove sono situati. »

(Approvato).

« Art. 10. Se l'ipoteca di cui nell'articolo precedente sarà iscritta nei 90 giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, non sarà primeggiata da altre ipoteche o privilegi, ed ogni alienazione di detti beni o vincolo reale sui medesimi imposto non potranno invocarsi in pregiudizio dell'ipoteca medesima.

« Trascorso il termine di giorni 90 l'ipoteca non avrà effetto salvo dalla data dell'iscrizione posteriormente presa. »

(Approvato).

« Art. 11. L'ipoteca di cui nell'art. 9 non sarà di pregiudizio ai diritti di privilegio o d'ipoteca che sopra i beni vincolati si fossero nei modi legali acquistati e conservati prima della pubblicazione della presente legge. »

(Approvato).

Senatore **Ferrigni.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Ferrigni ha la parola.

Senatore **Ferrigni.** L'ipoteca accordata ai terzi possessori per le pensioni e gli assegnamenti che erano a carico del maggiorasco è un saggio provvedimento; ma perchè sia compiuto il sistema e adattato a tutte le legislazioni che regolano l'Italia, bisogna aver presente che per legge del 17 ottobre 1822 fu data nelle Due Sicilie facoltà di stabilire i maggioraschi sopra rendite iscritte sul gran libro del Debito Pubblico insuscettive d'ipoteca.

Allora non si potrebbe applicare a questi maggioraschi la disposizione dell'art. 11, poichè si rifiuterebbe l'indole stessa dei beni sottoposti al vincolo.

Per rendere dunque compiuto il sistema della guarentigia ipotecaria io proporrei un articolo addizionale in questi termini:

« Allorchè fra i beni costituenti la dote dei maggioraschi si trovano rendite iscritte contro lo Stato insuscettive d'ipoteche non saranno alienabili se non quando vi sia sufficiente guarentigia ipotecaria per la soddisfazione delle pensioni, degli assegnamenti e di altri pesi afficienti il maggiorasco sia nei beni stabili sottoposti allo stesso, sia in altri beni immobili che si assoggettino ad ipoteca speciale dai possessori, a cui profitto si opera lo scioglimento del vincolo fidecommessario.

Potrà pure l'alienazione delle rendite iscritte aver luogo investendone tutto o parte del prezzo in beni immobili da sottoporsi all'ipoteca medesima. »

Così mi parrebbe compiuto il sistema delle guarentigie ipotecarie, ed i beni che costituiscono in parte la dotazione del maggiorasco sono sufficienti alle ipoteche, ed allora le rendite iscritte saranno alienabili: o non sono sufficienti e in questo caso si potrà convertire tutto o parte del prezzo dell'alienazione in beni immobili suscettivi d'ipoteca e si dirà in questo altro modo guarentire, ipotecare.

Se il Senato lo approva potrà questo articolo essere aggiunto.

Presidente. Il signor relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore Arnulfo, Relatore. L'ufficio centrale non può non accettare l'aggiunta proposta in quanto che ha essa pure lo scopo comune agli articoli che furono dall'ufficio centrale proposti e dal Senato già approvati, di guarentire con ogni mezzo possibile gl'interessi di coloro che hanno dei diritti sui beni che si svincolano; per conseguenza è giusto che se questi beni non consistono in stabili, ma bensì in rendite che non possono essere gravate da ipoteca vi sia una disposizione speciale al riguardo delle rendite del Debito pubblico che produca lo stesso effetto che si vuol conseguire colla disposizione che si riferisce agli immobili già accettata dal Senato.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io credo opportuno di domandare all'onorevole signor proponente del nuovo articolo, in qual modo egli intenda di assicurare, secondo le leggi che regolano nelle Due Sicilie il Debito pubblico, l'esecuzione del mezzo che mi pare molto convenientemente da esso proposto a tutelare i diritti di coloro che abbiano qualche ragione sopra i maggioraschi costituiti sopra rendite verso lo Stato.

Lo scopo di quell'articolo sarebbe in sostanza di vietare l'alienazione delle rendite soggette al maggiorasco, se prima non si somministrino ai detti aventi diritti sopra il medesimo maggiorasco determinate cautele, secondo le leggi che reggono il Debito pubblico in altri paesi: occorrerebbe di fare una annotazione sopra i titoli costituenti le rendite vincolate, affinché siano posti in avvertenza coloro che aspirassero al loro acquisto circa il vincolo esistente.

Io non conosco abbastanza le leggi concernenti l'ordinamento del Debito pubblico delle Due Sicilie.

Sarei perciò molto grato all'onorevole Senatore proponente, se volesse fornire qualche chiarimento in proposito al Senato.

Senatore Ferrigni. Mi è facile di togliere il dubbio dell'onorevole Senatore Vigliani.

Quando le rendite iscritte sul gran libro si sottoponevano a maggiorasco precisamente si faceva quell'annotazione che egli indicava. Tratterebbesi adesso di rendere vane quelle annotazioni, vale a dire di rendere alienabili e mobili quei beni che per disposizione di legge sono immobilizzati.

In questo caso io propongo che la mobilitazione non abbia luogo se non dopo date le guarentigie ipotecarie sia con l'investimento del prezzo della rendita istessa iscritta sul gran libro, sia con altra ipoteca che potesse il possessore, a cui profitto si opera lo scioglimento, fornire agli aventi diritti sul fedecommesso.

Senatore Poggi. Mi parrebbe conveniente l'aggiungere alla disposizione qualche parola, la quale stabilisse il modo di assicurare anche meglio i creditori; perchè se si mantiene la immobilizzazione della rendita, come avvertiva l'onorevole Senatore Ferrigni, vale a dire se si impedisce che quella cessi finchè non sono garantiti in altra maniera i creditori non si viene con ciò a procurare il modo di conoscere quali e quanti siano gli aventi diritto alla rendita, quali e quanti siano quelli che hanno diritto a far mantenere la inalienabilità della medesima.

A me parrebbe che si potesse provvedere anche più efficacemente se si desse facoltà a tutti quelli che hanno diritto alla pensione di far registrare il titolo per cui le rendite che formavano il soggetto di maggiorasco rimanesse sempre vincolate.

Così apparirebbe da quei medesimi libri non solamente che sono permanenti i vincoli, ma anche quali sono le persone che hanno diritto a mantenerli.

Senatore Ferrigni. Al desiderio che esprime l'onorevole Senatore Poggi mi pare che si opponga il sistema del gran Libro del debito pubblico nelle province meridionali perchè ivi non è permesso di fare altre annotazioni se non quelle le quali riflettono l'immobilizzazione. Però non si potrebbe prendere nota come nei registri ipotecarii delle persone che avessero diritto alla rendita, poichè la rendita iscritta rifugge da ogni affezione ipotecaria o simili.

Presidente. Prego il signor Ministro di dirmi se accetta questa proposta.

Ministro di Grazia e Giustizia. In massima io l'accetto, perchè questo articolo particolarmente è diretto a far sì che la legge abbia il suo effetto nella parte a cui si riferisce e siano suppeditate le cautele occorrenti tutta volta che, come sta in fatti, le rendite del debito pubblico delle Due Sicilie non sono ipotecabili.

Avrei però ancora una osservazione a fare all'onorevole Ferrigni. Se ci fossero vari proprietari di questo maggiorasco, e che altri soddisfacesse al debito e altri non lo soddisfacesse che ne avverrebbe? Forse che non occorrerebbe di stabilire qualche cautela, qualche termine, qualche modo onde pel fatto di uno non sia pregiudicata la ragione dell'altro, onde non resti inalienabile la totalità di queste rendite, tutta volta cioè una parte dei proprietari delle rendite stesse adempie al suo debito? Parmi adunque che converrebbe provvedere affinché questo sconcio non avvenga; e che tutte le fiate che taluno abbia adempiuto al debito suo possa conseguire liberamente la libertà de' proprii beni.

Senatore Ferrigni. È giustissima l'osservazione del-

l'onorevole Ministro: ma sembrami che dovessero queste provvisioni abbandonarsi alla giurisprudenza dei Tribunali. Il principio è riteuto nell'articolo, cioè che quando non vi sia sufficiente guarentigia ipotecaria, allora è vietata l'alienazione; epperò la guarentigia ipotecaria potrà riflettere o tutta o parte della rendita.

Senatore Cibrario. L'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Ferrigni, mi pare che in massima generale incontri l'assentimento del Senato; ma sorgono dubbi intorno alla sua esecuzione. A me pare che trovandoci in fine della seduta, e la discussione non potendo più essere profonda, sarebbe opportuno rimandare quest'articolo all'ufficio centrale, il quale, insieme col professore Ferrigni, potrebbe combinare una redazione che appagasse tutti i desiderii, prevenisse tutti i casi.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Pare veramente a me, come all'onorevole Senatore Cibrario, che dopo le spiegazioni testè date dall'onorevole Senatore Ferrigni, ogni questione sia risolta lasciandola alla giurisprudenza, ai Tribunali. Qui non si tratta di alterare menomamente le condizioni del Debito pubblico, si tratta di cautelare; e i Tribunali, la giurisprudenza provvederanno in proposito, secondo quei termini di giustizia, i quali sono dalla legge determinati, per modo che siano soddisfatti i diritti di tutti e date le opportune cautele.

Quindi ravviso più opportuno, poichè siamo intesi in massima, nè forse le ulteriori osservazioni dell'ufficio centrale, malgrado i lumi dell'onorevole professore Ferrigni, aggiungerebbero gran che alla quistione, che ci teniamo paghi di quelle che ha date testè l'onorevole preopinante.

Presidente. La proposta dell'articolo da aggiungersi fatta dall'onorevole Senatore Ferrigni essendo stata accettata dall'ufficio centrale e dal Ministero, io la rileggerò per quindi porla ai voti.

Si tratterebbe di porre un articolo dopo l'11. dell'antica numerazione così concepito:

(Legge l'articolo addizionale del Senatore Ferrigni, V. sopra).

Senatore Nardelli. L'ufficio centrale, sebbene abbia fatto plauso all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Ferrigni, pure mi pare che la redazione dell'anzidetto emendamento sia troppo vaga e indeterminata, e potrebbe dar luogo a quelli inconvenienti cui accennava l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

Crederci quindi che dovesse seguirsi lo stesso sistema di quello tracciato dalla legge stessa nell'art. 10, dove si è dato un termine di 90 giorni per le guarentigie opportune riguardo agli immobili. Opinerei quindi che questo stesso termine venisse dato nel caso dell'esistenza di rendite iscritte sul gran libro, disponendosi che durante il termine di 90 giorni rimanesse inalienabile; dopo il qual termine poi il vincolo dell'inalienabilità cesserebbe: dappoichè in questo modo non

rimarrebbero le rendite sul gran libro perpetuamente inceppate e vincolate.

Ed invero non vi è ragione da seguire per le rendite sistema diverso da quello adottato per gli immobili. Questi continuano a rimanere colpiti dalla inalienabilità durante solo il termine di 90 giorni. Ora non saprei come potesse giustificarsi la indefinita inalienabilità delle rendite, finchè il creditore non venga a garantire la sua ragione creditoria. Aggiungasi che secondo i Regolamenti speciali del Gran libro sarebbe di grave imbarazzo ai possessori delle rendite che volessero alienarle, di dovere giustificare in ogni tempo la sicurezza data all'assegnatario, e molto più crescerebbe la difficoltà dovendo offrire la prova della inesistenza di alcun assegnatario e pensionista: mentre se è giusto che ciò dovesse praticarsi in un designato termine, necessario onde il creditore provvedesse alla sua garanzia, scorso il detto termine, il vincolo della inalienabilità impresso dalla costituzione del maggiorasco, deve rimaner tolto collo scioglimento del medesimo. Laonde credo che si dovesse statuire il termine di 90 giorni; termine bastevole perchè coloro i quali debbono avere guarentigie per gli assegnamenti che fossero a carico dei possessori di maggiorasco, potessero far quelle pratiche opportune onde tutelare le loro ragioni. Elaso quel termine, la alienabilità della rendita si opererebbe per lo ministero della legge.

Senatore Vighiani. Le spiegazioni che sono state date circa i dubbi e le difficoltà da me accennate non mi sembrano abbastanza appaganti.

Mi pare che colla disposizione che è stata proposta si possa mettere l'Amministrazione del debito pubblico in gravi imbarazzi.

Essa dovrà giudicare nei casi occorrenti, se le prescrizioni del proposto articolo siano o no state regolarmente adempiute.

Non mi pare che convenga di deferire questo giudizio all'Amministrazione del debito pubblico, e son ben certo che a tale Amministrazione non potrebbe sicuramente tornar gradito siffatto incarico che la graverebbe di una grande responsabilità. Quindi io proporrei che l'articolo fosse concepito in modo che sempre si dovesse fare constare con una dichiarazione dell'autorità giudiziaria all'Amministrazione del Debito pubblico dell'adempimento delle condizioni che sarebbero prescritte, acciò che si possa divenire allo svincolamento ed all'alienazione delle rendite sul debito pubblico sottoposte ai maggioraschi.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro Niutta.

Ministro Niutta. Bisogna conoscere che per le leggi che regolano la trasmissione delle rendite sul debito pubblico in Napoli, il Gran libro non è autorizzato a permettere l'alienazione d'una rendita che si trovi in alcun modo vincolata e dichiarata inalienabile sia per volontà delle parti, sia per la legge, a meno che non intervenga una sentenza del Magistrato; in guisa che se si andasse al Gran libro del Debito pubblico in forza

di una disposizione di legge, fosse la stessa la più attuale di questo mondo, esso non darebbe esecuzione alla legge poichè non si reputa giudice dell'applicazione della stessa di cui debbono solo giudicare i magistrati.

Applicando questo principio alla specie, ben si vede che non può incontrare nella esecuzione veruna difficoltà l'emendamento che si proponeva dall'onorevole Senatore Ferrigni, perciocchè, quando si va all'alienazione, si otterrà liberamente la facoltà di potere alienare la rendita, quando a giudizio dei magistrati i beni immobili sottoposti ai maggioraschi dieno già essi stessi una sufficiente cautela a tutti coloro che potessero per avventura aver diritto a pensione, o esercitare qualsivoglia altra ragione sul maggiorasco.

Si avrà anche la stessa facoltà quando chi vuole fare l'alienazione offra altri beni immobili suscettivi d'ipoteca. L'ultimo caso si è poi quando si voglia convertire una parte o tutto il prezzo in acquisto di immobili per rimanere ipotecati in favore di coloro che esercitassero diritto alla pensione o a qualsivoglia altra ragione sopra i beni. E in questo caso anche mercè le disposizioni del magistrato, l'agente di cambio incaricato dell'alienazione, poichè, secondo le leggi che regolano la rendita sul Gran libro del Debito pubblico in Napoli, non si fanno trasferimenti se non per mezzo di agenti di cambio che danno una cauzione: l'agente di cambio deve procurare la vendita a condizione di ritenere parte del prezzo presso di sé, onde poi si faccia l'impiego nel modo che le parti abbiano convenuto ed il Magistrato autorizzato.

Presidente. Il Senatore Ferrigni ha la parola.

Senatore Ferrigni. Rinuncio alla parola perchè precisamente voleva dire quanto ha già detto l'onorevole Ministro.

Presidente. La parola spetta al Senatore Vigilani.

Senatore Vigilani. Mentre ringrazio l'onorevole Ministro Nitti delle spiegazioni date, le quali mi assicurano della insussistenza di quelle difficoltà che io temeva, pregherei ancora il Senato di voler conformare la dicitura del proposto articolo alle leggi che regolano il debito pubblico nelle provincie di Napoli e Sicilia, cosicchè si accenni che si debba far constare nelle forme proprie di quelle leggi dell'adempimento delle cautele indicate nell'articolo che ci viene presentato.

Presidente. Prego il Senato di osservare che bisogna gli articoli sieno riveduti per coordinarli insieme, onde prima di passare allo squittinio segreto si possa dar lettura dell'intero progetto.

Interrogo il Senato se intende rimandare la discussione alla seduta di domani.

Voci. A domani.

Presidente. Domani il Senato potrebbe convenire prima negli uffizii per la nuova loro costituzione e per l'esame dei progetti di legge che sono già stati distribuiti, e poscia in seduta pubblica per la definitiva votazione di questo articolo dietro le variazioni che potranno combinarsi tra l'ufficio centrale ed il proponente.

Se il Senato acconsente, rimane convocato per domani al mezzogiorno negli uffizii.

Voci. Al tocco! al tocco!

Presidente. Il Senato è adunque convocato al tocco negli uffizii, ed alle ore due in adunanza pubblica per la continuazione della discussione e definitiva votazione del progetto.

La seduta è sciolta (alle ore 5 1/2).